

Oggetto: Obbligo vaccinale anti SARS-COV-2 per over cinquanta, attestazione dell'insussistenza dell'obbligo vaccinale per Agenzia delle Entrate- Riscossioni

La richiesta di inserimento certificazione di esenzione/differimento obbligo vaccinale per i soggetti ultracinquantenni che abbiamo ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossioni dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo di posta:

MAIL: chiara.doa@aslogliastra.it

Alla richiesta dovrà essere allegato:

- Codice fiscale;
- Documento di riconoscimento;
- Certificato di esenzione;
- Copia comunicazione ricevuta dalla Agenzia delle Entrate o eventuale numero identificativo;

Dal 11/01/2022 e fino al 15/06/2022 (DL 7 gennaio 2022 art.1-DL 44/2021 art.4-quater) **l'obbligo vaccinale si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'UE residenti nel territorio dello Stato**, nonché ai cittadini stranieri (di cui all'art. 35 e 35 del DL 25 luglio 1998n.286) **che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età**, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4bis e 4-ter.

In caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 euro. La sanzione viene applicata nei seguenti casi:

- Soggetti over cinquanta che alla data del 1 febbraio **non abbiamo intrapreso la somministrazione del ciclo vaccinale primario**;
- Soggetti che alla data del 1 febbraio **non abbiamo effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario (addizionale/booster) nel rispetto dei termini previsti da circolare del Ministero della Salute**;
- Soggetti che alla data del 1 febbraio **non abbiamo effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario (addizionale/booster) entro i termini di validità previsti dalla certificazione verde** come dall'art. 9 comma 3 del DL 22 aprile 2021, n.52 convertiti, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021 n. 87;

La sanzione si applica anche in caso di inosservanza degli obblighi vaccinali di cui agli art. 4, 4-bis e 4-ter (DL 7 gennaio 2022).

Il Ministero della Salute avvalendosi della Agenzia delle Entrate- Riscossione comunica ai soggetti inadempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione, per comunicare all'Azienda sanitaria competente per territorio l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dell'obbligo vaccinale.

L'Azienda Sanitaria Locale trasmette, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, all'Agenzia delle Entrate Riscossione il certificato di esenzione/differimento.

Nel caso in cui l'Azienda Sanitaria Locale non confermi l'insussistenza dell'obbligo vaccinale, ovvero l'impossibilità di adempiervi, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione provvede entro 180 giorni dalla relativa trasmissione, ad un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo.

Per eventuali dubbi o chiarimenti contattare il numero **0782470449** dal lunedì al giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00.
